

TORNATA DELL'11 LUGLIO

Se egli partecipa ai vantaggi delle leggi dello Stato, egli debbe altresì concorrere a sopportare la tassa sia sulla proprietà immobiliare, sia sulla mobiliare che possiede nello Stato. Il suo titolo alla proprietà gli è garantito dalle leggi del luogo in cui stanno le sue proprietà sicure, e non vi ha ragione a dubitarne, perchè se ne avesse a fare una menzione speciale, sarebbe all'assioma togliere la sua forza per volerlo dimostrare. Dunque la soppressione di codesto brano dell'articolo 7 mi pare cosa cotanto evidente, da sperare che la Camera, deposta ogni suscettività, ponderi con quella calma serenità, che la questione da me sollevata reclama dal senno e dal patriottismo di tutti i deputati.

La Commissione prosegue:

« Lo straniero non domiciliato nel regno è tenuto all'imposta sulla ricchezza mobile solamente riguardo alle seguenti categorie. »

Questa locuzione è assurda, perchè vorrebbe ritrovare a via di limitazione quello che logicamente può stare a peso del contribuente straniero.

I capitali industriali ipotecari, le cedole bancarie del regno, l'industria e il commercio esercitato da un estero nello Stato, è cosa affatto indipendente dalla persona dello straniero, imperocchè non potendo concepirsi nello Stato, che con una rappresentanza sia diretta, sia indiretta, sia nominale, codesti redditi sono colpiti perchè produzione del paese e quindi sottoposti alle leggi territoriali.

Dunque per me sono per la soppressione di questo paragrafo, poichè il capitale ipotecario essendo la primigenia delle ricchezze dello Stato deve essere soggetto al pagamento della tassa; così l'industria, il commercio, le cedole bancarie ed ogni altro reddito mobiliare che sia nello Stato, li possenga uno straniero, li possenga un cittadino, tutti pagheranno anche perchè si ha il modo di farsi pagare.

Ed in conseguenza, ognuno vede che non c'è bisogno dell'articolo 7° per la soppressione del quale debbo insistere.

Prego pertanto la Commissione a por mente al caso da lei previsto, cioè il reddito professionale che vorrebbe colpire contro lo straniero non domiciliato nello Stato perchè certamente questo è un caso che farebbe ridere i morti. Si può concepire che si eserciti una professione laddove non si risiede?

Prego la Camera con tutta pacatezza, senza nessunissima maniera di preoccupazione a guardare seriamente alle questioni da me sollevate per gravissimo interesse nazionale ed internazionale, e per l'amore che porto a questa nostra patria, alla quale amo si conservi la gloria che ha sempre goduto in fatto di scienze e di legislazione. Sopprimendo l'articolo 7 avremmo tolto a questa legge una parte non solo assurda, ma affatto inutile e spesso pericolosa.

Codeste leggi, se in altri paesi avessero dato dei buoni risultamenti, non è a dedurne che certamente avessero a darne altrettanti appo noi col principio ar-

bitrario del contingente, che la Commissione farebbe andare a colpire quello che non si ha diritto, e quello che più monta, non si ha modo a colpire.

Non mettiamo in queste leggi disposizioni del genere di quelle escogitate dalla Commissione, e che per la verità non erano nel progetto del Governo, il quale dovrebbe stare con la mia proposta e non accettare più oltre l'articolo 7 della Commissione.

Confido nella pacata discussione e nella cedevolezza di tutti alla giustizia, alla verità ed alla gloria nazionale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cortese ha presentato un emendamento all'articolo 7°, così concepito:

« Il cittadino che abbia domicilio nel regno e l'ente morale o corporazione che vi abbia la sua sede principale, sono obbligati all'imposta anche sulla ricchezza mobile che tengono all'estero. Essi ben vero possono dall'imposta relativa alla detta ricchezza detrarre quanto pagano all'estero per una o più imposte sulla ricchezza medesima.

« d) Redditi procedenti da industrie o commerci esercitati nel regno. »

Il deputato Cortese ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

**CORTESE.** Il mio emendamento non cambia la sostanza dell'articolo proposto dalla Commissione, ma vi supplisce una dizione, la quale mi sembra più chiara e forse ancora più corretta.

A me pare che la Commissione non dovrebbe avere difficoltà di accettare il mio emendamento, poichè dicendosi: *il cittadino che abbia domicilio nel regno, e l'ente morale o corporazione, che vi abbia la sua sede principale*, si allontana il dubbio che la corporazione o ente morale, che vi avessero una sede secondaria, fossero obbligati a pagare l'imposta anche su quei capitali che potrebbero avere all'estero, cioè dove tengono la loro sede principale. In tal modo si eviterebbe ogni questione sul significato dell'espressione di *residenza nel regno*.

Ecco le ragioni per cui ho proposto questo primo emendamento all'articolo 7.

Ragionerò della soppressione della parola *professione* dalla lettera d di quest' articolo. L'ultima parte di quest' articolo riguarda lo straniero non domiciliato nel regno; si dice che questo straniero non domiciliato nel regno debba pagare l'imposta sulla ricchezza mobile; poi viene la lettera d, e si dice: « redditi procedenti da industrie, commerci o professione. » Che uno straniero non domiciliato nel regno possa tenere nel regno dei commerci e delle industrie, lo comprendo; ma che uno straniero non domiciliato nel regno vi possa esercitare una professione, e possa essere tassato per questa professione, per verità non mi sembra una cosa abbastanza chiara, ed io non arrivo a comprenderlo. Se egli è vero che uno straniero allora può esercitare una professione, quando è domiciliato nel regno, è pur vero che una professione non può esercitarla quando non dimora nel regno, e quindi non può essere tassato.